



COMUNE DI SCARMAGNO
PROVINCIA DI TORINO
C.A.P.10010 – P.za M. e S. Enrico, 5 - Tel. 0125739153 Fax 0125739391

REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO CONCERNENTE GLI
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE Ex Art. 18 Legge N. 109/94

P R E M E S S A

1. Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico/amministrativa, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale interessato.
2. Il presente regolamento disciplina la costituzione di tale fondo nonché i criteri e le modalità di ripartizione del medesimo.

Art. 1 Destinazione del fondo per la progettazione di opere pubbliche

1. In attuazione dell'art.18 della legge n. 109/94 e s.m.ei., il presente Regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo interno che, ai sensi della legge n. 144/99, è pari a una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara e pari al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione, da ripartire tra i dipendenti degli uffici tecnici dell'ente, qualora essi abbiano redatti direttamente i progetti o i piani, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.

2. La quota dell'1,5% di cui al precedente c. 1 può variare tra un minimo dell'1% ad un massimo dell'1,5% in ragione all'entità e complessità dell'opera da realizzare :

- a) per progetti di importo fino a £. 200.000.000 il fondo è attribuito in ragione dell' 1,5%
- b) per progetti di importo superiore il fondo è attribuito in ragione dell' 1 %

3. Il fondo interno così costituito è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione.

4. Per i lavori di manutenzione si può prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 19 c. 5 bis Legge n. 109/94. In tali casi sarà redatto il solo progetto definitivo comprendente tutti gli elaborati necessari per l'appalto.

Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione- definizione delle prestazioni

1. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla legge n.109/94 e s.m.e i.; per progetti preliminari, definitivi e/o esecutivi, si intendono le prestazioni descritte rispettivamente all'art. 16 della legge citata.

2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16 c.2 della legge n. 109/94, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 100.000 EURO e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui all'art.7 della legge 1497/1939, se rilasciata da un organo comunale delegato, e il parere di cui all'art. 221 del T.U. Leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934, sono considerati atti di assenso interni all'amministrazione.

3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.

4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d' ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865/71 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente atto le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria

autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione

6. L'Amministrazione individua quali tra gli atti di pianificazione, opere e lavori di cui ai precedenti commi, sono redatti direttamente dal personale tecnico dell'Ente e quali sono affidati all'esterno.

7. L'Amministrazione potrà vincolare l'erogazione dei compensi a determinate condizioni, quali il rispetto di particolari scadenze.

8. Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto non venga approvato o nel caso in cui debba essere modificato o integrato in maniera sostanziale a cura di terzi.

Art. 3 Prestazioni parziali

Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi è al seguente.

- a) solo progetto preliminare : 30 %
- b) solo progetto definitivo : 70 %
- c) solo progetto definitivo e esecutivo congiunto e fuso in un'unica fase : 90 %
- d) solo progetto esecutivo: 70 %

Art. 4 Costituzione e gestione del fondo

1. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. comparto regioni autonomie locali in data 1.04.99.

2. Il compenso incentivante per opere o lavori pubblici è incluso tra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa.

3. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli stessi.

4. Le somme destinate al pagamento del "compenso incentivante", comprese nel fondo di cui al c.1, devono intendersi al netto degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta dall'ente (cosiddetti "oneri riflessi"), che sono assunti a carico del bilancio comunale.

Art.5 Criteri generali per ripartizione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante compete al personale dell'ente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 18 della legge n. 109/94 qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso sia titolare di posizione organizzativa.

2. Il responsabile dell'ufficio tecnico provvede a carico dell'ente a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti consentiti dalla legge n.109/94 e dal R G. D.P.R. n. 554/99.

Art. 6 Soggetti beneficiari del fondo per la progettazione di opere e lavori pubblici

1. I soggetti beneficiari del fondo per la progettazione di opere e lavori pubblici nel caso di progettazione redatta all'interno del comune sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla redazione del progetto, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) responsabile unico del procedimento,
- b) tecnici incaricati della redazione del progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono al responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)
- c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza
- d) incaricati della direzione lavori e collaudo
- e) personale amministrativo che ha collaborato pur non sottoscrivendo elaborati.

Art. 7 Ripartizione compensi incentivanti per la progettazione

1. L'incentivo viene ripartito per ciascun progetto con le seguenti modalità:
 - a) **10 %** responsabile unico del procedimento,
 - b) **60 %** tecnici incaricati della redazione del progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono al responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)
 - c) **15%** tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza
 - d) **15 %** incaricati della direzione lavori e collaudo
2. L'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo punti a) ed e) è disposta il 50% entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto ed il restante 50% entro trenta giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo.
3. L'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo punti b) c) e d) è disposta entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto.

Art. 8 Compenso incentivante per gli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell'ente che lo abbiano redatto.
2. Il compenso incentivante di cui al c. 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori, sempreché gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
3. Il Sindaco individua il responsabile della progettazione, i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori, assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista nella misura minima per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del trenta per cento.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
5. La liquidazione del compenso incentivante è effettuata per il 50% entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota entro sessanta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso..

Art. 9 Cause di esclusione dal pagamento del Compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il Responsabile nei casi di cui all'art. 8, ultimo comma, del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 554/99.
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originale da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art.25, c.1 lettera d) della Legge n.109/94, fatto salvo il diritto dell'ente di rivalersi ai sensi del c. 2 dello stesso art. 25 della stessa legge.
 - c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato.
 - d) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a carico loro dalla Legge n.109/94 o dal Regolamento Generale n.554/99 o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al c.1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico.
3. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al c. 1 l'Ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

I N D I C E

- Art. 1 Destinazione del fondo per la progettazione di opere pubbliche
- Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione- definizione delle prestazioni
- Art. 3 Prestazioni parziali
- Art. 4 Costituzione e gestione del fondo
- Art. 5 Criteri generali per ripartizione del compenso incentivante
- Art. 6 Soggetti beneficiari del fondo per la progettazione di opere e lavori pubblici
- Art. 7 Ripartizione compensi incentivanti per la progettazione
- Art. 8 Compenso incentivante per gli atti di pianificazione
- Art. 9 Cause di esclusione dal pagamento del Compenso incentivante

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 19/10/2001 con atto n. **47**;
- 2) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **14/11/2001** al **29/11/2001**;